

## **Studio di settore UG33U – Servizi degli istituti di bellezza**

Le attività interessate dallo studio di settore UG33U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 2007:

96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza;

96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing.

Lo studio di settore UG33U è il risultato dell'evoluzione dello studio TG33U, approvato con decreto ministeriale del 5 aprile 2006 e in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

L'evoluzione dello studio in esame ha consentito di individuare 14 gruppi omogenei. I fattori che hanno contribuito maggiormente a determinare i modelli di business sono stati la tipologia di attività, la dimensione, la localizzazione, la vendita di prodotti e la modalità organizzativa. In particolare, è emerso il cluster degli istituti di bellezza che effettuano tatuaggi e piercing.

Gli indicatori di coerenza individuati per questa tipologia di attività sono:

- valore aggiunto per addetto;
- margine operativo lordo per addetto non dipendente;
- redditività dei beni strumentali mobili;
- durata delle scorte.

Gli indicatori di normalità economica individuati sono:

- incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi;
- incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli stessi;
- incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria rispetto al valore storico degli stessi;
- durata delle scorte;
- incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi;
- incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi;

Nella definizione delle funzioni di regressione si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici legate al livello delle tariffe per i principali servizi offerti.

A decorrere dal periodo d'imposta 2008, il modello UG33U dovrà essere utilizzato anche dai contribuenti che svolgono come attività prevalente quella contrassegnata dal codice 96.09.02 (“Attività di tatuaggio e piercing”).

Tale attività non ha avuto uno specifico codice fino alla pubblicazione della tabella di attività Ateco 2007 e diversi contribuenti, prima di allora, si sono classificati con il codice Atecofin 2004 - 93.05.0 (“*Altri servizi alle famiglie*”), interessato dallo studio SG99U, elaborato su dati del periodo d’imposta 2004 ed entrato in vigore a partire dall’anno 2006.

Un numero rilevante di contribuenti che svolgono attività di tatuaggio e piercing ha assunto, per il periodo di imposta 2006, il codice Atecofin 2004 - 93.02.B (“*Servizi degli istituti di bellezza*”); tale circostanza ha permesso di individuare nello studio UG33U un cluster degli istituti di bellezza che effettuano tatuaggi e piercing, la cui numerosità è superiore di oltre il 45% rispetto a quella del cluster emerso nello studio SG99U.

Pertanto, tenuto conto della numerosità dei soggetti presenti e della esigenza di collocare l’attività nello studio di settore maggiormente pertinente, si è ritenuto opportuno rimuovere il codice Ateco 2007 96.09.02 – “*Attività di tatuaggio e piercing*” dallo studio SG99U per inserirlo nello studio UG33U.

Pertanto, a decorrere dal 2008, i contribuenti che esercitano “*Attività di tatuaggio e piercing*” – 96.09.02 dovranno compilare il modello UG33U in luogo del modello SG99U.

Per il periodo d’imposta 2008, il modello UG33U dovrà essere compilato anche da coloro che svolgono come attività prevalente quella contrassegnata con il codice 96.02.03 – “*Servizi di manicure e pedicure*”, attività che attualmente non è interessata da studi di settore.

Le informazioni acquisite attraverso il modello saranno utilizzate in sede di prossima evoluzione dello studio UG33U al fine di estenderne l’applicazione anche ai predetti contribuenti.

Si sottolinea che la compilazione dello studio UG33U da parte dei contribuenti che esercitano l’attività 96.02.03 – “*Servizi di manicure e pedicure*” non comporta, per il 2008, l’applicazione dello studio di settore. Tali contribuenti saranno quindi assoggettati alla disciplina dei parametri.

Si pone in rilievo la prevalenza di presenza femminile che opera nel settore. Di conseguenza, l’assenza della titolare per maternità o per congedi parentali potrebbe determinare una riduzione dell’attività oppure un maggior costo dovuto all’assunzione di nuova forza lavoro. Pertanto, si invitano gli Uffici a considerare con particolare attenzione situazioni di non congruità e/o di non coerenza determinate da questa specifica condizione.